


Publicato il 22/07/2016



N. 02897/2016 REG.PROV.CAU.
N. 05871/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

Sull'istanza di misura cautelare provvisoria nel ricorso in appello rg. n. 5871 del 2016, proposto da Stefania Borsetto, Farina Pamela, Fioretto Cristina, Frau Claudia, Graziano Rita, Massei Daniele, Mencuccetti Marlene, Sara Tofalo, Ylenia Risi, Miucci Daniela Maria Grazia, rappresentati e difesi dagli avvocati Daniele Verduchi, Maurizio Riommi, con domicilio eletto presso Maurizio Riommi in Roma, via Ulpiano 29;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma e/o l'annullamento

previa sospensione cautelare

dell'ordinanza cautelare n. 2745/2016 pronunciata dalla Sezione terza bis del T.A.R. Lazio - Roma in data 24/05/2016 nel giudizio n.r.g. 04617/2016 con la

quale veniva respinta l'istanza cautelare proposta dagli odierni appellanti nel giudizio proposto per l'impugnazione del Decreto del Direttore Generale 23 febbraio 2016, prot. n. 105 di indizione del concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b) prescrive che sono esclusi i candidati in possesso del titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla circ. min. 11 febbraio 1991, n. 27, in quanto il piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero sia le Scienze dell'Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio- mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misura cautelare provvisoria monocratica;

Vista la propria ordinanza n. 1598/2016 in data 29/04/2016, con la quale è stata sospesa l'esecutività della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione III Bis, n. 4253 dell'8/04/2016, sulla base della quale era stata adottata l'ordinanza qui appellata;

Ritenuto che l'adozione del provvedimento cautelare monocratico d'urgenza presuppone l'esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentire neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile, che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 8/09/2016, e che tale pregiudizio, per le ragioni indicate, sussiste nella specie, essendovi quindi l'estrema gravità ed urgenza di cui agli artt.56 e 98 c.p.a.

Considerato che l'appello cautelare non appare quindi sprovvisto di elementi di fondatezza, alla luce dei precedenti della Sezione sulla questione sollevata;

Ritenuto che al danno prospettato può essere posto rimedio consentendo la sola ammissione con riserva degli appellanti alla procedura concorsuale in questione.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza nei termini di cui in motivazione.

Fissa, per la discussione, la camera di consiglio dell' 8/09/2016.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 22 luglio 2016.

Il Presidente
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

la sottoscritta Terribili Antonella assistente del CdS, attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il decreto) riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n. fogli, per complessive facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritta.

Roma, li 22 luglio 2016

Antonella Terribili



Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi al certificatore accreditato Aruba che detiene il Registro Pubblico dei certificati di firma